

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI

Le presenti Condizioni Generali di Servizi (di seguito “CGS”) disciplinano tutti i servizi (di seguito indicati come “Servizi”) effettuati da Air Liquide Sanità Service S.p.A. (di seguito “ALSS”). Qualunque ordine di acquisto di Servizi implica da parte del Cliente l'accettazione e piena adesione alle CGS, che prevalgono su ogni altro documento comprese le condizioni di acquisto, salvo quanto specificatamente riportato in offerta economica e/o quanto concordato per iscritto tra le parti. Tutti i documenti commerciali inviati da ALSS oltre alle presenti CGS, quali: Cataloghi, Brochure, Schede Tecniche, Manuali Operativi hanno esclusivamente valore informativo e indicativo. ALSS si riserva il diritto di apportare in qualunque momento tutte le modifiche che ritenga opportune ai materiali/servizi relativi alla Servizi raffigurata sui propri Cataloghi o Brochure. La decisione di ALSS di non avvalersi di una qualunque clausola delle presenti CGS non può essere interpretata come una rinuncia ad avvalersene in seguito.

1. ORDINE

1.1 Tutte le offerte emesse da ALSS hanno validità di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, salvo quanto diversamente specificato in offerta o eventuali proroghe scritte.

1.2 L'offerta di ALSS si intende accettata dal Cliente mediante la trasmissione ad ALSS di un ordine di acquisto o dell'offerta sottoscritta per accettazione. Gli ordini inviati ad ALSS sono da ritenersi irrevocabili, pertanto, qualsiasi richiesta di modifica di un ordine da parte del Cliente non verrà presa in considerazione se non formulata per iscritto dal Cliente ed accettata da ALSS.

1.3 Salvo diversamente concordato per iscritto, ALSS prenderà in considerazione soltanto ordini di importo maggiore o uguale a € 900,00 (I.V.A. esclusa).

2. ESECUZIONE DEI SERVIZI

2.1 I Servizi verranno effettuati a cura di ALSS o di società terza da ALSS incaricata, secondo modalità indicate in offerta e tempistiche concordate col Cliente. Il luogo in cui si svolgeranno i servizi sarà quello indicato in offerta. Eventuali esigenze specifiche relative al luogo e/o a date/orari di esecuzione dei servizi devono essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti.

2.2 Nel caso in cui il Servizio comporti attività non routinarie, non coperte da regolari procedure normative e/o interne ad ALSS ovvero nel caso in cui il Servizio di ALSS comporti attività di routine ma aventi un potenziale rischio per la continuità di erogazione gas medicali per la struttura del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione temporanea dell'erogazione gas; disattivazione temporanea di allarmi o dispositivi di sicurezza) prima del servizio sarà necessario predisporre un Permesso di Lavoro (di seguito “PDL”). Il PDL sarà predisposto dai referenti

ALSS e dovrà essere condiviso e controfirmato dal Referente del Cliente. Per i casi sopra menzionati, in caso di assenza di un PDL firmato da entrambe le parti, ALSS si riserva la facoltà di non effettuare l'Intervento.

2.3 Il Cliente si impegna a consentire l'accesso al luogo dell'Intervento al personale e ai mezzi di ALSS o di società terza da ALSS incaricata. Il luogo in cui verranno resi i servizi deve essere di facile accesso e soddisfare la normativa vigente in materia di sicurezza. In caso contrario, ALSS si riserva la facoltà di non procedere con l'Intervento.

2.4 Al momento del completamento del servizio il Cliente è tenuto a controllare quantitativamente e qualitativamente le attività effettuate e a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Rapporto di Intervento Tecnico (in seguito “RIT”). Nessuna contestazione relativa ai dati inseriti nel RIT sarà presa in considerazione trascorsi 15 giorni dal suo rilascio.

2.5 La mancata o ritardata evasione anche solo di una parte dell'ordine di acquisto non può giustificare l'annullamento totale dello stesso.

3. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1 Fatto salvo quanto indicato in offerta, i prezzi applicati sono quelli da Listino Ufficiale in vigore alla data dell'ordine.

3.2 I prezzi sono da intendersi al netto di qualsiasi imposta e tassa dovuta in base alla normativa italiana o del paese di destinazione o di transito, che saranno totalmente a carico del Cliente.

3.3 Salvo diversi accordi concordati per iscritto tra le parti, le fatture verranno pagate tramite Bonifico Bancario entro 30 gg. data fattura fine mese.

3.4 In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture ALSS si riserva il diritto di addebitare un interesse di mora ai sensi del D.lgs.231/2002 e ss.mm.ii., dal giorno della scadenza sino al saldo. ALSS avrà inoltre la facoltà previa comunicazione scritta inviata al Cliente di sospendere la fornitura dei Servizi senza che nulla sia dovuto al Cliente a titolo di risarcimento e/o penale, in conseguenza della sospensione.

4. TRACCIABILITÀ – AVVISI E RICHIAMI

4.1 Senza alcun pregiudizio per gli ulteriori obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, anche ai sensi del D.Lgs. 46/97 e ss.mm.ii., ALSS ed il Cliente si impegnano ad istituire procedure per:

- l'inoltro di avvisi e richiami di materiali utilizzati durante i Servizi;
- la segnalazione di eventuali incidenti o rischi di incidenti relativi ai materiali usati durante i Servizi.

5. GARANZIA

5.1 ALSS garantisce che i servizi sono conformi a quelli indicati in offerta. ALSS garantisce inoltre la conformità dei materiali utilizzati

per i Servizi alle specifiche indicate nelle rispettive schede tecniche.

5.2 È esclusa qualsiasi altra forma di garanzia, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: la garanzia di idoneità per uso specifico o di “commercibilità”, se non sia specificatamente convenuta per iscritto fra le parti. È esclusa la garanzia in caso di malfunzionamento o danneggiamento dei materiali utilizzati per i Servizi dovuti a: usura, negligenza, mancanza di controllo o di manutenzione da parte del Cliente, uso scorretto o improprio o difforme da quanto riportato nei relativi manuali o indicato da ALSS, inadeguate condizioni di stoccaggio e conservazione.

5.3 Ai sensi dell'art.1495 c.c., in caso di non conformità dei materiali utilizzati per i Servizi non accertabile alla data di consegna del RIT, il Cliente sarà tenuto a contestare per iscritto la fornitura entro 15 giorni dalla data riportata sul RIT come sopra individuata. L'azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna data riportata sul RIT.

5.4 In caso di applicabilità della garanzia, accertata la fondatezza della contestazione, il solo rimedio a disposizione del Cliente sarà, a discrezione di ALSS, la sostituzione dei materiali utilizzati per i Servizi o delle parti difettose ovvero la loro riparazione a cura e spese di ALSS. La riparazione dei materiali utilizzati per i Servizi in garanzia non estende la durata della garanzia originale.

5.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, è esclusa qualsiasi forma di garanzia diversa dai rimedi previsti nelle precedenti disposizioni, in relazione a tutto quanto oggetto delle presente fornitura.

6. RESPONSABILITÀ

6.1 Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto ad ALSS entro 15 giorni dalla data riportata sul RIT, i difetti o eventi dannosi che a suo giudizio siano imputabili alle attività prestate da ALSS e/o dai soggetti di cui esso è responsabile e/o a componenti e/o materiali difettosi forniti da quest'ultimo. In mancanza di tempestiva comunicazione, il Cliente decadrà dal diritto all'eliminazione del difetto o alla sostituzione del componente e/o dei materiali difettosi a spese di ALSS. In caso di ritardo del Cliente nella comunicazione dei difetti riscontrati di cui presente articolo, ALSS non sarà ritenuta responsabile per gli ulteriori danni che possano verificarsi al cliente in conseguenza di tale ritardo.

6.2 ALSS non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto o evento dannoso lamentato dal cliente sia dovuto ad un uso scorretto o anormale delle apparecchiature con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze del Fabbricante/Produttore delle apparecchiature, a qualsiasi utilizzo non conforme alla normale destinazione delle apparecchiature (o anche di uno solo dei suoi componenti), a qualsiasi manomissione o intervento errato sulle apparecchiature stesse nonché ad inter-

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI

venti effettuati da personale non qualificato. Fatto salvo quanto sopra, ALSS non sarà responsabile per eventuali perdite e/o danni causati da eventi posti al di fuori del suo controllo o ascrivibili a dolo o colpa del Cliente o comunque, ad atti o omissioni di terzi non prevedibili con la diligenza professionale di cui all'articolo 1176, secondo comma, cod. civ. Resta inteso che ALSS non è responsabile di eventuali danni indiretti o da lucro cessante.

6.3 In nessun caso ALSS potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente, a qualsiasi titolo o causa inerenti o connessi con la presente fornitura o con la sua esecuzione, per un ammontare superiore al Corrispettivo economico annuale indicato nell'offerta sottoscritta dalle parti o della parte di essa da cui si è originato l'evento dannoso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

6.4 La limitazione di cui sopra si estende ai fatti compiuti da personale ALSS e dei soggetti che dovessero venire incaricati da ALSS per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente fornitura ed attiene a danni direttamente derivanti al Cliente da inadempimento contrattuale.

6.5 Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, ALSS non sarà altresì responsabile per danni derivanti da ritardi nello svolgimento dei Servizi, eventuali carenze non comunicate tempestivamente dal Cliente né, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per danni da lucro cessante, danni specifici, indiretti, incidentali o consequenziali, relativi alla perdita di dati, perdita di profitti derivanti dal mancato o non corretto utilizzo dei materiali utilizzati per i Servizi o delle apparecchiature oggetto di Servizi, perdita di opportunità commerciali, anche conseguenti a negligenza del personale.

6.6 ALSS non sarà in nessun caso responsabile per eventi verificatisi al di fuori della sua sfera di controllo e per tutti quelli riconducibili a ipotesi di caso fortuito o causa di forza maggiore

6.7 Il Cliente rinuncia espressamente a qualsiasi azione nei confronti di ALSS e dei suoi assicuratori, per pretese ulteriori rispetto alle limitazioni sopra stabilite, fatti salvi i soli casi di dolo o colpa grave e otterrà dalla propria compagnia assicurativa la rinuncia al diritto di rivalsa.

6.8 Ogni azione per il risarcimento dei danni subiti potrà essere intrapresa entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'evento, a pena di decadenza ex art.2964 c.c.

7. FORZA MAGGIORE

7.1 ALSS non sarà in nessun caso responsabile per eventi verificatisi al di fuori della sua sfera di controllo e per tutti quelli riconducibili a ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (a titolo esemplificativo, esplosioni, guerre, inondazioni, terremoti e fenomeni naturali dannosi).

7.2 ALSS non sarà del pari responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni assun-

te accettando le presenti condizioni se tale inadempimento dipenda da cause alla stessa non imputabili, come, oltre ad eventi del tipo di quelli sopra menzionati, serrate, scioperi, rottura di macchinari o attrezzature, guasti a sistema di comunicazione, interruzione di fornitura di energia elettrica, interruzione di servizi di pubblico trasporto o di forniture essenziali, modifiche normative o provvedimenti di Pubblica Autorità.

7.3 Nelle ipotesi sopra indicate, l'esecuzione dei Servizi sarà sospesa per la durata degli effetti prodotti dagli eventi sopra indicati e la sua efficacia sarà prorogata per lo stesso periodo. Nelle ipotesi sopra individuate, l'obbligazione di pagamento a carico del Cliente non sarà eseguita per la Servizi già eseguita e in relazione alla parte di prezzo riconducibile ai costi fissi sostenuti da ALSS.

8. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

8.1 Le parti si impegnano a mantenere riservate per i 2 (due) anni successivi all'ultimo servizio reso tutte le informazioni tecniche ed economiche riconducibili alla presente offerta e ad utilizzarle esclusivamente al fine di eseguire le obbligazioni derivanti dalle presenti CGS.

8.2 Le Parti si danno atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come successivamente modificato e integrato e, nello specifico, con le modalità e nei termini indicati nella informativa allegata

9. CLAUSOLA 231/2001

9.1 Con le presenti CGS il Cliente si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società ed il Codice Etico di ALSS, rinvenibile al sito internet: <https://it.healthcare.airliquide.com/>. In caso contrario, ALSS si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi dell'art.1456 c.c. per inadempimento della controparte ovvero di richiedere l'esecuzione specifica dei principi e delle regole violate, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di tale violazione.

10. RISOLUZIONE

10.1 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9, qualora il Cliente non adempia ad uno degli obblighi posti a suo carico dalla presenti CGS e non vi ponga rimedio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla formale diffida ad adempiere inviata da ALSS, quest'ultima potrà immediatamente risolvere la fornitura/ erogazione dei Servizi ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo PEC o lettera racc. a/r.

10.2 Resta inteso che in tutti i casi di violazioni gravi e/o ripetute da parte del Cliente di rego-

le poste a tutela della sicurezza o delle disposizioni date e/o dei limiti indicati da ALSS con tale finalità, ALSS potrà risolvere di diritto la presente fornitura, ai sensi dell'art.1456 c.c.

11. INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE

Quanto sopra disciplinato, non esclude che le clausole imposte dalla legge vengano di diritto inserite tra quelle presenti nelle CGS, anche in sostituzione delle clausole difformi ivi apposte, ai sensi dell'art.1339 c.c.

12. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

12.1 Le presenti CGS sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, c.c., il Cliente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente per iscritto le clausole contenute nelle presenti CGS mediante doppia sottoscrizione dell'Offerta/Contratto ivi acclusa.